



# TeamSystem Labour review

n. 204

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione lavoristica e previdenziale

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

# POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

**La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.**

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

**Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.**

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Labour review

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

<b>Osservatorio del lavoro</b>	<b>2</b>
<b>Normativa e prassi in evidenza</b>	
Aliquote 2015 per la Gestione Separata	<b>10</b>
Ammortizzatori sociali 2015: gli importi massimi Inps	<b>12</b>
<b>Schede operative</b>	
I chiarimenti Inps per l'esonero contributivo delle assunzioni 2015 a tempo indeterminato	<b>15</b>
La delega lavoro in sintesi	<b>18</b>
Prime istruzioni sul Decreto Semplificazioni	<b>20</b>
Nuove regole per l'infortunio in itinere	<b>22</b>
<b>Contrattazione collettiva</b>	
Rinnovi contrattuali dicembre 2014	<b>24</b>
<b>Scadenzario</b>	
Principali scadenze del mese di marzo	<b>27</b>

## Rapporto di lavoro

---

### **Piattaforma Asse.Co.: le istruzioni operative della Fondazione Studi**

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.3 del 3 febbraio, ha illustrato il funzionamento della piattaforma Asse.Co., predisposta dalla Fondazione stessa e operativa dal 2 febbraio, tramite la quale i consulenti del lavoro potranno asseverare la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di semplificare gli adempimenti e promuovere la cultura della legalità.

La Fondazione Studi, che ha predisposto la piattaforma, fornisce le istruzioni operative per l'avvio della procedura di asseverazione e indica le modalità per diventare consulente asseveratore.

**Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 3/2/2015, n.3**

### **Lavoro domestico: aggiornati minimi retributivi e contributivi**

Fidaldo, Domina, Federcolf e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, in data 2 febbraio, hanno sottoscritto l'accordo per l'aggiornamento annuale dei minimi retributivi 2015 per colf, badanti e baby-sitter, dei valori convenzionali di vitto e alloggio e dei valori orari per i lavoratori addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.

**Assindatcolf, sito**

### **Governo: rivalutazione dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità**

È stato pubblicato sulla G.U. n.24 del 30 gennaio il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la rivalutazione per l'anno 2014 della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità: l'assegno mensile per il nucleo familiare nella misura intera è pari a € 141,02; l'assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento nella misura intera è pari a € 338,21.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato, G.U. 30/1/2015, n.24**

### **Ced esclusi dalle gare di appalto per attività di consulenza del lavoro**

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.103 del 16 gennaio, ha precluso ai Centri di elaborazione dati (Ced) la partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di servizi di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale. Come previsto dalla L. n. 12/79, infatti, tali attività sono dotate di carattere unitario e inscindibile e devono essere di competenza esclusiva di consulenti del lavoro o società tra professionisti.

**Consiglio di Stato, sentenza 16/1/2015, n.103**

### **Prorogate Cigs e mobilità in deroga 2014 per i dipendenti di aziende già beneficiarie**

Il Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell'Economia, con decreto 23 gennaio, n.87342, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato l'accesso:

- al trattamento straordinario di integrazione salariale per il 2014 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del trattamento, ai sensi dell'art.4, co.21 e dell'art.9, co.25, punto b, D.L. n.510/96, nel limite di spesa di € 390.081,53;
- al trattamento di mobilità per l'anno 2014 in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art.1, co.1, D.L. n.393/97, nel limite di spesa di € 367.726,21.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 23/1/2015, n.87342**

## **Richiesta certificato medico al datore di lavoro: sanzionabilità**

Il Ministero del Lavoro, con nota n.37 del 12 gennaio, ha ricordato che è sanzionabile, ex art.53, co.8, d.P.R. n.1124/65, il datore di lavoro che non ottemperi o che adempia tardivamente alle richieste dell'Inail di inoltro del certificato medico del dipendente, nell'ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore contestualmente alla denuncia di infortunio o di malattia professionale effettuata tramite procedura telematica.

La norma in oggetto ricade nel campo di applicazione della Legge Finanziaria 2007, che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 12/1/2015, n.37**

## **Procedura per risoluzione rapporto con lavoratori somministrati a tempo indeterminato**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpellato n.1 del 12 gennaio, ha chiarito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un'agenzia di somministrazione di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi, deve essere applicata la procedura di cui all'art.7, L. n.604/66, e non quella di cui agli artt.4 e 24, L. n.223/91.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato 12/1/2015, n.1**

## **Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2014**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2013, per il mese di dicembre 2014 è pari a 1,500000. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di dicembre è pari a 107,0.

**Istat, comunicato stampa 14/1/2015**

## **Contributi e fisco**

---

### **Fissate le aliquote contributive per artigiani e commercianti**

L'Inps, con circolare n.26 del 4 febbraio, ha divulgato la misura delle aliquote contributive, valide per il 2015, per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo dell'Ivs è pari a € 15.548,00 e le aliquote da applicare sono le seguenti:

- artigiani: 22,65% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; 19,65% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni;
- commercianti: 22,74% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; 19,74% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

**Inps, circolare 4/2/2015, n.26**

### **Assolvimento imposta di bollo virtuale tramite F24: istituiti i codici tributo**

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.14261 del 3 febbraio, ha stabilito che a partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, e dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello F24. Per permettere l'adeguamento alla nuova modalità è stato previsto un periodo transitorio, pertanto fino al 31 marzo 2015 è possibile utilizzare il modello F23 in alternativa al modello F24.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.12/E del 3 febbraio, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale tramite modello F24:

- "2505" denominato "BOLLO VIRTUALE - RATA";
- "2506" denominato "BOLLO VIRTUALE - ACCONTO";
- "2507" denominato "BOLLO VIRTUALE - Sanzioni";
- "2508" denominato "BOLLO VIRTUALE - Interessi".

**Agenzia delle Entrate, provvedimento 3/2/2015, n.14261;**

**Agenzia delle Entrate, risoluzione 3/2/2015, n.12/E**

## **Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari per rata con scadenza novembre 2014**

L'Inps, con messaggio n.767 del 2 febbraio, ha reso noto che sono stati emessi gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari, e la relativa comunicazione, sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti; ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica è stata inoltre inviata un'email di alert.

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto.

**Inps, messaggio 2/2/2015, n.767**

## **Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in forma anticipata**

L'Inps, con messaggio n.736 del 30 gennaio, ha reso noto che le domande di anticipazione delle indennità in ambito ASpI presentate nell'anno 2014, cui non si è potuto dare corso per esaurimento delle risorse stanziato dall'art.2, co.19, L. n.92/12, devono essere respinte, procedendo, pertanto, all'erogazione delle indennità di disoccupazione in forma mensile.

**Inps, messaggio 30/1/2015, n.736**

## **Piccole e medie imprese innovative: agevolazioni previa iscrizione nel Registro imprese**

È stato pubblicato sulla G.U. n.19 del 24 gennaio il D.L. n.3 del 24 gennaio, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (c.d. decreto Investment compact), in vigore dal 25 gennaio 2015, che introduce una nuova tipologia di PMI, le "Piccole e Medie Imprese Innovative", estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le start-up innovative. Le "PMI innovative", in possesso dei requisiti previsti dall'art.5-undecies, D.Lgs. n.58/98 per poter beneficiare di speciali agevolazioni dovranno iscriversi in una sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione di un'istanza telematica.

**D.L. 24/1/2015, n.3; G.U. 24/1/2015, n.19**

## **Lampedusa: istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi**

L'Inps, con messaggio n.746 del 30 gennaio, ha fornito le istruzioni operative, distinte in base alle diverse gestioni, per la ripresa dei versamenti contributivi per i soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, per il periodo 27 giugno 2011-31 dicembre 2014.

**Inps, messaggio 30/1/2015, n.746**

## **Trattamenti di sostegno al reddito: stabiliti gli importi massimi 2015**

L'Inps, con circolare n.19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

**Inps, circolare 30/1/2015, n.19**

## **Contributo previdenziale 2013 religioni non cattoliche: istruzioni Inps per conguagli e pagamento**

L'Inps, in seguito all'aggiornamento del contributo 2013 dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, con circolare n.15 del 29 gennaio ha reso noto che l'importo aggiornato resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2014, 2015 e 2016 e ha precisato le modalità di conguaglio per gli anni pregressi e le modalità di pagamento.

**Inps, circolare 29/1/2015, n.15**

## **Piccola mobilità: sospese le note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici**

L'Inps, con messaggio n.717 del 30 gennaio, ha reso noto che, in base al disposto dell'art.1, co.114, L. n.190/14, che ha stabilito l'applicazione degli sgravi contributivi nel limite massimo di € 35.550.000,00 per i datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sono state sospese le note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la c.d. piccola mobilità disposte per la seconda metà del mese di gennaio 2015. L'istituto precisa di non tenere conto delle note di rettifica ricevute nel corrente mese.

**Inps, messaggio 30/1/2015, n.717**

## **Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato: prime istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n.17 del 29 gennaio, ha fornito le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro, introdotto dall'art.1, co.118, L. n.190/14, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, privati e, con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche (illustrate al paragrafo 6 della circolare) anche ai datori di lavoro agricoli.

L'esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato con contratto a tempo indeterminato. La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua; la durata dello sgravio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. L'applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

L'Istituto precisa che, con apposita circolare, emanerà le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

**Inps, circolare 29/1/2015, n.17**

## **In Gazzetta le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all'estero**

È stato pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio il decreto 14 gennaio dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, con la determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Sono allegate al decreto le tabelle relative alle retribuzioni, suddivise per settori, qualifica e fasce.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
D.I. 14/1/2015, G.U. 22/1/2015, n.17**

## **Lavoratori in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2015**

L'Inps, con circolare n.16 del 29 gennaio, ha definito l'ambito di applicazione e le istruzioni operative in relazione al decreto interministeriale 14 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n.17/15, che ha determinato, per l'anno 2015, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Le suddette retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2015, in favore di non soltanto dei lavoratori italiani, ma anche dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri UE e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario e, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le aziende che per il mese di gennaio 2015 abbiano operato senza tenere conto delle nuove retribuzioni convenzionali e delle istruzioni Inps, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 aprile 2015. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens:

- le aziende calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2015 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

**Inps, circolare 29/1/2015, n.16**

## **Contributi Gestione artigiani e commercianti: predisposti i modelli "Delega F24"**

L'Inps, con messaggio n.593 del 26 gennaio, ha reso noto che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti nel corso del 2014 e non già interessati precedentemente da iscrizione previdenziale. L'Istituto ha predisposto i modelli "Delega F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta, disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

**Inps, messaggio 26/1/2015, n.593**

## **Fissati gli importi dei contributi 2015 per i lavoratori domestici**

L'Inps, con circolare n.12 del 23 gennaio, ha comunicato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi 2015 per i lavoratori domestici.

**Inps, circolare 23/1/2015, n.12**

## **Determinati i valori retributivi e contributivi per l'anno 2015**

L'Inps, con circolare n.11 del 23 gennaio, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

**Inps, circolare 23/1/2015, n.11**

## **Autoliquidazione 2014/2015: fissati i coefficienti da applicare al pagamento rateale**

L'Inail, con nota operativa n.387 del 21 gennaio, ha reso noti i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare, in caso di pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione 2014/2015, alla seconda, terza e quarta rata; tali coefficienti sono calcolati sulla base del tasso di interesse annuo, fissato dal MEF all'1,35%. I coefficienti tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno

festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

**Inail, nota operativa 21/1/2015, n.387**

## **Pesca marittima: stabilite le retribuzioni convenzionali 2015 e 2016 per il calcolo dei premi**

L'Inail, con nota operativa n.400 del 22 gennaio, ricorda che, ai sensi dell'art.32, d.P.R. n.1124/65, l'imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che, per gli anni 2015 e 2016, sono state aggiornate con l'ipotesi di accordo di Ccnl sottoscritta il 16 dicembre 2014. La nota riporta le tabelle retributive recanti i nuovi importi.

**Inail, nota operativa 22/1/2015, n.400**

## **Completamento proroghe Cigs per cessazione attività: i chiarimenti ministeriali**

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.1 del 22 gennaio, ha fornito chiarimenti in merito al completamento, nell'anno 2015, delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione di attività secondo quanto disposto dall'art.1, co.110, L. n.190/14 (Legge di Stabilità), che ha previsto l'estensione all'anno 2015, nel limite di 60 milioni di euro, del finanziamento di cui all'art.1, co.183, L. n.147/13, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'art.1, D.L. n.249/04.

Viene precisato che il Ministero procederà all'istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe, che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del trattamento di Cigs per cessazione d'attività. Inoltre procederà nell'esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziare.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. n.190/14, eventuali istanze riferite a programmi di proroghe, decorrenti dal 1° gennaio 2015, di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 22/1/2015, n.1; Inps, circolare 16/1/2015, n.2**

## **Imprese agricole: dichiarazione di calamità entro il 6 febbraio 2015**

L'Inps, con circolare n.9 del 22 gennaio, ha informato che la dichiarazione di calamità per la fruizione dei benefici previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli dipendenti da imprese colpite da eventi calamitosi dovrà essere presentata dalle aziende entro il 6 febbraio 2015, al fine di poter validare le domande entro il 16 febbraio e di pubblicare online gli elenchi dei beneficiari entro il 31 marzo 2015.

Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori possono accedere all'agevolazione, devono aver beneficiato degli interventi di cui all'art.1, co.3, D.Lgs. n.102/04, e ricadere in area dichiarata calamitata e delimitata ai sensi dell'art.1, co.1079, L. n.296/06; inoltre le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Il beneficio, applicabile anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all'art.1, co.3, D.Lgs. n.102/04. In particolare, al fine della fruizione per l'anno 2014 del suddetto beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'art.2135 cod.civ..

**Inps, circolare 21/1/2015, n.9**

## **Stabiliti i minimali e massimali Inpgi 2015**

L'Inpgi, con circolare n.1 del 20 gennaio, ha comunicato i minimali e massimali retributivi e contributivi relativi all'anno 2015 per la Gestione lavoro dipendente e la Gestione Separata, a seguito della variazione dei prezzi al consumo per il 2014.

Viene inoltre precisato che per le assunzioni avvenute a far data dal 1° gennaio 2015 non potranno essere applicati gli sgravi contributivi ex art.8, co.9, L. n.407/90, soppressi dalla Legge di Stabilità 2015.

**Inpgi, circolare 20/1/2015, n.1**

## **Indennità antitubercolari: comunicate le variazioni degli importi**

L'Inps, con circolare n.2 del 16 gennaio, ha comunicato le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt.1 e 2 del decreto 20 novembre 2014 del Ministero dell'Economia.

**Inps, circolare 16/1/2015, n.2**

## **Sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività per i dirigenti**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.2 del 12 gennaio, ha precisato che la disciplina dello sgravio contributivo applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all'art.2, D.M. 14 febbraio 2014, è applicabile anche ai lavoratori rientranti nella "categoria dei dirigenti".

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 12/1/2015, n.2**

## **Assunzione personale altamente qualificato: risorse 2013 e chiarimenti su presentazione istanze**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare direttoriale n.828 del 9 gennaio, ha offerto istruzioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze per il mantenimento del credito d'imposta e sulla corretta fruizione dello stesso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. La circolare si sofferma in particolare sulle ipotesi di riduzione o mantenimento del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, di conservazione dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d'imposta e sull'aggiornamento annuale della certificazione contabile, da effettuarsi con procedura informatica.

Inoltre, con decreto direttoriale del 9 gennaio, il Ministero ha informato che, relativamente all'inserimento di nuove istanze di credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato, a partire dal 12 gennaio 2015 il sistema potrà acquisire unicamente istanze relative ad assunzioni di personale qualificato avvenute nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013. Sulla piattaforma sono attive in continuità le funzioni per gli adempimenti periodici (invio certificazioni annuali) relativi alle istanze inerenti gli esercizi precedenti.

**Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 9/1/2015, n.828;  
Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 9/1/2015**

## **Contratti di rete: le istruzioni per l'iscrizione nel Registro delle imprese**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale 7 gennaio, ha approvato le specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. Pertanto, a far data dal 7 gennaio 2015, è possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al Registro delle imprese dei contratti di rete predisposti in conformità alle specifiche tecniche approvate con il decreto.

Il MISE, con circolare n.3676/C dell'8 gennaio, ha fornito indicazioni in merito all'iscrizione al Registro delle imprese dei contratti di rete e ha diffuso un documento contenente "Istruzioni per la compilazione del modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese".

InfoCamere, con comunicato stampa del 15 gennaio, ha reso noto di aver realizzato un software per

redigere online l'atto costitutivo del contratto di rete on line sul sito [contrattidirete.registroimprese.it](http://contrattidirete.registroimprese.it). Per utilizzarlo è necessario registrarsi gratuitamente sul portale <http://www.registroimprese.it> e disporre, per ogni rappresentante d'impresa, di un dispositivo di firma digitale. Prima dell'invio al Registro delle Imprese, l'atto dovrà essere registrato fiscalmente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che provvederanno a restituire il numero di registrazione, necessario per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese.

**Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 7/1/2015;**

**Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 8/1/2015, n.3676/C;**

**InfoCamere, comunicato stampa 15/1/2015**

## **Regione Veneto: diffuse le Linee Guida per la Cig in deroga 2015**

La Regione Veneto e le parti sociali, in data 29 dicembre, hanno sottoscritto un Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga 2015, che approva le Linee guida per la Cig in deroga 2015, attenendosi a quanto stabilito dal D.I. n.83473/14, dalla circolare n.19/14 e dalla nota n.40/14 del Ministero del Lavoro.

**Regione del Veneto, Parti sociali, Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015,  
29/12/2014**

## Aliquote 2015 per la Gestione Separata Inps, circolare 5 febbraio 2015, n.27

L'Inps, con la circolare del 5 febbraio 2015, n.27, ha riepilogato aliquote, minimale e massima 2015 per la contribuzione alla Gestione Separata.

### Il testo della circolare 27

Inps, circolare 5 febbraio 2015, n.27

**OGGETTO: Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l'anno 2015; aliquote di computo**

#### 1 Aliquote contributive e di computo

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.

È confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti e Collaboratori	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie	23,50%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

#### 2 Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l'anno 2015, è di € 100.324,00.

#### 3 Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2015 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari

a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 23,50 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota del 30,72 per cento avranno l'accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici). Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

## **4 Ripartizione dell'onere contributivo**

### ***Aziende Committenti***

Resta confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

### ***Liberi professionisti***

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

## **5 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015**

L'art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Conseguentemente il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

## **Ammortizzatori sociali 2015: gli importi massimi Inps** **Inps, circolare 30 gennaio 2015, n.19**

*L'Inps, con la circolare n.19 del 30 gennaio 2015, ha reso noti gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI in vigore per il 2015.*

### **Il testo della circolare n.19**

**Inps, circolare 30 gennaio 2015, n.19**

**OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2015.**

**SOMMARIO:** Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

#### **1. Premessa**

L'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

#### **2. Trattamenti di integrazione salariale**

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

<b>Trattamenti di integrazione salariale</b>			
<b>Retribuzione (euro)</b>	<b>Tetto</b>	<b>Importo lordo (euro)</b>	<b>Importo netto (euro)</b>
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

### 3. Indennità di mobilità

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell'indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell'indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

### 4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2015, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

### 5. Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015.

L'importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.

Lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.

### 6. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazio-

zione la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

## **7. Assegno per attività socialmente utili**

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.

## I chiarimenti Inps per l'esonero contributivo delle assunzioni 2015 a tempo indeterminato

**L** 'Inps ha emanato la circolare esplicativa, n.17 del 29 gennaio 2015, dell'esonero contributivo relativo alle nuove assunzioni 2015 a tempo indeterminato, introdotto nell'ordinamento giuslavoristico dal comma 118 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015.

### L'esonero contributivo

In via introduttiva, si ricordano gli elementi essenziali. Il beneficio consiste in un esonero triennale, a partire dal giorno dell'assunzione, dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2015. Esso è applicabile da tutti i datori di lavoro, professionisti compresi, senza limitazioni geografiche o di settore, con regole particolari solo per il settore agricolo. L'esonero, il cui limite annuo è pari a € 8.060,00, si riferisce esclusivamente ai contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail.

Entrando nel merito dei chiarimenti forniti, il primo aspetto riguarda la natura dell'esonero contributivo. Secondo l'Istituto previdenziale, essendo un intervento generalizzato, senza limitazioni territoriali o settoriali, non rientra nella previsione dell'art.107 del Trattato UE e, di conseguenza, non deve realizzare incrementi occupazionali conteggiati con il meccanismo delle ULA.

Viceversa, devono essere applicate le condizioni previste dai commi 1174 e 1175 dell'art.1 della L. n.296/06, che prevedono il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, che si estrinsecano in particolare nella regolarità contributiva (Durc) e nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva applicata.

Il discorso si complica in riferimento alle altre condizioni generali previste dall'art.4, commi 12 e ss., della L. n.92/12.

L'esonero, secondo l'Inps, in linea generale è infatti escluso quando, in virtù della disposizione sopra richiamata, l'assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore, vuoi per precedente licenziamento per motivo oggettivo vuoi per la scadenza di un contratto a termine di durata almeno semestrale. Nello stesso modo, si applicano le limitazioni riguardanti la presenza di sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione straordinaria o in deroga, assetti proprietari coincidenti e le violazioni in materia di comunicazioni telematiche obbligatorie (CO).

Per evitare il disinnesco di molto del potenziale dell'agevolazione, l'Inps ritiene viceversa non applicabile la condizione contenuta nella lett.a del comma 12 dell'art.4 della L. n.92/12, dove si prevede la non riconoscibilità di incentivi in caso di assunzioni che costituiscono attuazione di un obbligo preesistente, contrattuale o di legge. Se fosse stato considerato applicabile, non sarebbe stato possibile fruire dell'esonero nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato si fosse riferita alle assunzioni di lavoratori precedentemente impegnati con contratti a termine superiori a 6 mesi, condizione che determina il sorgere di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, avrebbe determinato il carattere obbligatorio dell'assunzione.

Il grimaldello interpretativo è rappresentato dalla finalità del comma 11 della Legge di Stabilità: se è vero che la norma intende realizzare il fine della promozione di forma di occupazione stabili, allora risulta non applicabile la condizione generale sopra esposta, in quanto impedirebbe la realizzazione prevista da legge speciale.

Tale principio risolve anche uno dei dubbi più profondi emersi, e cioè sulle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a termine (o somministrazione), in quanto, in un'ottica estremamente formalistica, la trasformazione non coincide con nuova assunzione: non è quindi necessario staccare, almeno per un giorno, le due assunzioni, come prudenzialmente e opportunamente si è consigliato in questa prima fase di applicazione, in quanto la trasformazione consente la fruizione dell'esonero.

Riguardo ai rapporti di lavoro incentivati, l'Inps esclude, come era prevedibile, i lavoratori intermittenti, anche se con indennità di disponibilità, in quanto non determinano uno stato di occupazione stabile (secondo il Ministero del Lavoro, la percezione dell'indennità di disponibilità, per gli assunti a tempo indeterminato, ne determina la stabilità per il conteggio del limite massimo dei contratti a termine ...), e include i dirigenti. Riguardo ai rapporti part-time, la circolare prevede la riduzione proporzionale dell'esonero in base all'orario svolto, pur in assenza di disposizioni normative in tale direzione.

In riferimento a precedenti rapporti di lavoro agevolati, la circolare Inps fornisce un'interpretazione particolarmente complessa: non spetta l'esonero in caso di precedente rapporto di lavoro agevolato solo se instaurato con lo stesso datore di lavoro che assume, fermo restando lo stacco di 6 mesi, senza nulla dire se l'agevolazione avrà durata piena nel nuovo rapporto pari a 36 mesi; se il primo rapporto agevolato, a tempo indeterminato era incastonato in una somministrazione, anche a termine, l'utilizzatore potrà beneficiare dell'esonero, trascorsi 6 mesi, riducendo il periodo massimo di 36 mesi con la durata del precedente rapporto.

## **Le altre agevolazioni compatibili con l'esonero**

Infine, l'Inps procede con il riepilogo delle altre forme di incentivo all'occupazione compatibili con l'esonero.

In particolare, risulta essere cumulabile con:

- l'incentivo all'assunzione di soggetti disabili cui all'art.13, della legge n.68/99;
- l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a € 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'art.2, comma 10-bis, della Legge n.92/12, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani", di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015;
- l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art.5, D.L. n.91/14, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.116, limitatamente agli operai agricoli;
- incentivo per l'assunzione di giovani entro i 29 anni di età (art.1, D.L. n.76/13), ma solo per la quota di contribuzione eccedente la soglia mensile (€ 8.060/12 = 671,66);
- incentivo assunzione lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8, comma 4, L. n.223/91), pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata.

Definite le condizioni sostanziali dell'esonero, l'Inps si è riservato, con circolare di prossima emanazione, di fornire le istruzioni operative per le dichiarazioni contributive.

## **Assetto e misura dell'incentivo**

L'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail, per effetto dell'esclusione operata dallo stesso comma 118 della legge n.190/14;
- il contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c." di cui al comma 755 della legge n.296/06, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all'art.3, commi 3, 14 e 19, della legge n.92/12, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art.3, comma 25, della medesima legge.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L'esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di € 8.060,00 su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori co-obbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 671,66 ( $€ 8.060,00/12$ ) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 22,08 ( $€ 8.060,00/365$  gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Sul piano operativo, l'esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l'importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad € 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di € 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell'esonero per l'intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l'eccedenza ( $€ 228,34 = 900,00 - 671,66$ ) è inferiore rispetto all'importo dell'esonero non fruito nei tre mesi precedenti (e  $514,98 = 171,66 \times 3$ ).

Per ulteriori chiarimenti, in chiave operativa, è attesa una nuova circolare.

## RIFERIMENTO

**Inps, circolare 29.1.2015, n.17**

## La delega lavoro in sintesi

**I**l 3 dicembre scorso è stata approvata in via definitiva la legge delega sul lavoro o Jobs Act. La L. n.183/14 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre ed è in vigore dal 16 dicembre.

### La delega lavoro

Trattandosi di legge delega, la norma fissa i criteri che dovranno essere rispettati dal Governo nel redigere i decreti attuativi dei principi contenuti nella legge stessa. Solo tali decreti trasformeranno le affermazioni di principio in disposizioni operative. La norma si occupa delle seguenti principali macro categorie di argomenti:

- riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
- riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro;
- riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva;
- revisione e aggiornamento delle misure per il sostegno delle cure parentali e a tutela della maternità e forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tra gli argomenti segnaliamo in particolare, più nello specifico, i seguenti.

### **Contratto a tutele crescenti e licenziamenti**

Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

### **Demansionamento**

Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento e con la possibilità che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi.

### **Salario minimo**

Potrà essere introdotto, anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato e, fino al loro superamento, ai rapporti di co.co.co/pro, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Controlli a distanza**

Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell'im-

presa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

## **Cig**

L'accesso alla cassa integrazione guadagni sarà possibile solo a seguito dell'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà.

Non saranno autorizzate le integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa.

Dovrebbero essere ridotti gli oneri contributivi ordinari da rimodulare tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo della cassa integrazione. Al contempo è prevista una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici.

## **Maternità**

Sarà effettuata la ricognizione delle lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere la prestazione a tutte le categorie.

Sarà garantito, per le lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

## **Collocamento mirato**

Razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Politiche attive

È prevista la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, nonché l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro.

## **ASpI**

È prevista l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione degli amministratori e dei sindaci.

Sarà omogeneizzata la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi, rapportandone la durata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e sarà incrementata la durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti.

## **RIFERIMENTO**

**Legge 10.12.14, n.183, G.U. 15.12.14, n.290**

## Prime istruzioni sul Decreto Semplificazioni

**N**ella circolare n.31/E del 30 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Di seguito, in sintesi, gli argomenti di maggiore interesse in ambito lavoristico trattati dalla circolare.

### **Addizionali comunali e regionali all’Irpef (art.8)**

È previsto l’obbligo, sia per le Regioni e le Province autonome che per i Comuni, di comunicare i dati ai fini della loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle Finanze, così da evitare la loro ricerca nella leggi e nelle delibere approvate dagli Enti.

L’addizionale regionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale al 1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. In questo modo sono state uniformate la data rilevante per l’addizionale regionale e per quella comunale. Inoltre, il calcolo dell’acconto dell’addizionale è stato semplificato, in quanto sarà sempre determinato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale, non essendo più possibili le variazioni entro il 20 dicembre.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2014:

- l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 e nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi al 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014;
- la determinazione dell’acconto 2015 dell’addizionale comunale dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014;
- eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale per il 2015 saranno utilizzate nel calcolo del saldo, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015.

### **Rimborsi da assistenza (art.15)**

Dal 2015 i sostituti d’imposta recupereranno le somme rimborsate ai lavoratori nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione – mediante compensazione tramite modello F24, utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento, nella quale sarà esposto il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono da calcolarsi sul risultato contabile a debito.

Stesse modalità anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto: in F24 sarà data evidenza dello scomputo operato dai successivi versamenti, secondo le modalità dell’art.17, D.Lgs. n.241/97.

Ricordiamo che, originariamente, il sostituto era tenuto a operare uno scomputo “interno” dei maggiori versamenti effettuati, cioè solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate. Dal 2000 è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, ma non era, però, previsto che lo scomputo transitasse in F24, dove era indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell’avvenuto scomputo. Ora le operazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di pagamento F24 e, a tal fine, saranno forniti i codici tributo da utilizzare per le compensazioni con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, sem-

preché la compensazione non sia riferita all'anno 2014.

Tali compensazioni, inoltre, non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in € 700.000,00 per ciascun anno solare e, se effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta e di importo superiore a € 15.000,00 annui, non c'è obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile che permane, invece, nel caso in cui l'eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell'anno successivo, posto che il limite dei € 15.000,00, al cui superamento scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.

## **Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti (art.28)**

Dopo l'esclusione dell'Iva ad opera del Decreto del Fare, è stata eliminata anche la disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore nell'ambito degli appalti di opere o di servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di subappalto.

Nel rapporto tra committente e appaltatore, in luogo della responsabilità solidale, era prevista l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 200.000,00, a fronte del pagamento del corrispettivo senza preventivo controllo della documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore. Anche tale obbligo è stato abrogato.

Per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, però, sono stati introdotti:

- l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta mediante una modifica del decreto Biagi, ove è previsto che il committente, che abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori, possa esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato;
- l'obbligo per l'Inps di comunicare all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende, nonché le posizioni contributive dei relativi dipendenti.

Per quanto concerne i profili sanzionatori, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00 posta a carico del committente, non si applica per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data. Ciò non vale, però, in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore.

## **RIFERIMENTO**

**Agenzia delle Entrate, circolare 30.12.2014, n.31/E**

## Nuove regole per l'infortunio in itinere

**L'**Inail, con la circolare n.62 del 18 dicembre 2014, ha diramato importanti principi per la gestione del c.d. infortunio in itinere in caso di soste o deviazioni per accompagnare i propri figli a scuola.

### Definizione di infortunio in itinere

In primo luogo, è opportuno chiarire che per infortunio in itinere, coperto dall'assicurazione Inail, si intende, ai sensi dell'art.12, D.Lgs. n.38/00:

- evento verificatosi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- evento verificatosi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti in essere;
- evento verificatosi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

La copertura assicurativa cessa, sempre in base all'art.12, D.Lgs. n.38/00, in caso di interruzione o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate, in particolare quando non sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili ovvero a obblighi penalmente rilevanti.

L'utilizzo di concetti aperti ha determinato forti perplessità interpretative, con ricorrenti interventi sia di prassi amministrativa sia da parte della giurisprudenza, nel tentativo di assegnare un significato univoco ai concetti sopra richiamati.

Nella circolare n.62/14 viene preso in considerazione il caso del genitore che, per accompagnare i figli a scuola, opera un'interruzione del viaggio, se non una vera e propria deviazione. In precedenza, con le Linee Guida diffuse dall'Inail il 4 maggio 1998, era stato chiarito che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola fossero escluse dalla copertura assicurativa.

Tuttavia, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale verificatasi sulla materia (es. Cass. n.6211/08, Cass. n.15973/07), l'Inail ha rivisto le proprie posizioni.

In particolare, l'infortunio verificatosi nel tragitto interrotto, o deviato, per accompagnare il proprio figlio a scuola può essere tutelato dall'Inail nel caso in cui sia ravvisabile, in base alle circostanze del singolo caso, un collegamento necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, nonché la necessità dell'utilizzo del mezzo privato.

### L'utilizzo del mezzo privato

L'uso del mezzo deve essere effettivamente "necessitato": non devono cioè sussistere mezzi pubblici che percorrano l'intero tragitto casa-lavoro, ovvero quando gli orari dei mezzi pubblici non coincidano con quello di lavoro.

Per l'indennizzabilità occorre che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.

Non sono perciò indennizzabili gli infortuni occorsi sulle scale condominiali (si veda al proposito Cass. n.9211/03) o sulla rampa di accesso al garage (Cass. n.13629/07). L'itinere, in pratica, inizia una volta giunti sulla pubblica via e ciò perché, in primis, tale è, a ben leggere, il disposto dell'art.12, D.Lgs. n.38/00.

L'Inail, con nota di istruzioni alle sedi inviata il 12 gennaio 2004, ha precisato che può considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero illimitato di veicoli, presenta caratteristiche di utilizzo e condizioni di

rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. L'Istituto ricorda come la stessa Cassazione abbia avuto modo, in passato, di precisare che, dalla nozione di "strada" quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restino escluse soltanto le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari.

## **L'infortunio nelle pertinenze del luogo di lavoro**

Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrano tutti i presupposti – l'evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere, bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell'ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all'art.1, DPR 30 giugno 1965, n.1124, segnano il discrimine tra infortunio in itinere e evento occorso in occasione di lavoro all'interno dell'azienda.

Perciò dal momento in cui, ad esempio, il lavoratore entri nel cortile aziendale, l'eventuale infortunio occorsogli non va qualificato come itinere. Non si tratta di un dato meramente statistico, perché tale evento andrà a incidere sul tasso specifico aziendale. Gli eventi in itinere, viceversa, non vengono attribuiti alle singole PAT, ma entrano nel calcolo degli oneri generali definiti a livello nazionale.

## **RIFERIMENTO**

**Inail, circolare 18.12.2014, n.62**

## Rinnovi contrattuali dicembre 2014

### Dirigenti industria - Accordo 30 dicembre 2014

---

Confindustria e Federmanager, in data 30 dicembre 2014, hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl dirigenti industria, in vigore fino al 31 dicembre 2018.

#### **Trattamento minimo complessivo di garanzia**

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, a valere dall'anno 2015 per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in 66.000,00 (sessantaseimila/00) euro.

In considerazione del superamento del secondo livello di TMCG, il livello di TMCG pari a 66.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, hanno maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2015, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa ai sensi dell'art. 26, comma 2.

Per effetto di tale norma, il TMCG così determinato, da valere dal 2015 per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità al 1° gennaio del 2015, non può superare l'importo di 80.000 euro.

Pertanto, a titolo esemplificativo, il TMCG a valere dal 2015 per i dirigenti con:

- fino a 12 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 66.000 Euro;
  - 13 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 66.068 Euro;
  - 24 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 68.664 Euro;
  - 36 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 71.496 Euro;
  - 48 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 74.328 Euro;
  - 60 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 77.160 Euro;
  - 71 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 79.756 Euro.
- a) In via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 2015/2018, al dirigente già in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente;
- b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2009. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.

#### **Compensi variabili**

1. Laddove il trattamento economico annuo lordo venga commisurato al vigente livello di TMCG in esecuzione di quanto previsto al precedente articolo 3, le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati. Della applicazione di questi e di altri sistemi

# Contrattazione collettiva

di retribuzione per obiettivi, di norma annualmente, le aziende informeranno la RSA dei dirigenti, ove presente, circa i criteri e le modalità di attuazione.

2. Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali - in coerenza con l'esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di un modello retributivo maggiormente rispondente alla figura del dirigente, che oltre ad una parte fissa preveda una componente variabile legata ai risultati aziendali o alla performance individuale - tenuto conto dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004, restano allegati al presente contratto i tre modelli alternativi di MBO già indicati nel contratto 25 novembre 2009.

## **Trasferte**

Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.

Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

## **Licenziamento e indennità risarcitorie**

Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti:

- a) fino a due anni di anzianità aziendale due mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  - b) oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  - c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  - d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  - e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.
- Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.

## **Risoluzione e preavviso**

Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato i 67 anni di età. L'art. 23, primo comma è sostituito dal seguente:

*"1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del codice civile, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:*

- a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;*
- b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;*
- c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;*
- d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale".*

## **Contribuzione FASI 2015**

Dal 1° gennaio 2015 si applicano le quote contributive previste dalla seguente tabella:

# Contrattazione collettiva

<b>Contributo</b>	<b>Importi annuali</b>
Art. G forza aziendale	1.272,00
Art. H pensionati	1.152,00
Art. F aziende per dirigenti in servizio iscritti	1.872,00
Art. H contributo individuale dirigenti in servizio	960,00
Art. F + Art. H per iscritti in via convenzionale	2.832,00
Art. H p ante 88	1.044,00

A far data dal 1° gennaio 2015 il Fondo non rimborserà l'Iva sulle prestazioni sanitarie cui si applica.

## Principali scadenze del mese di marzo

---

### sabato 7 marzo

#### **CU 2015**

Invio all'Agenzia dell'Entrate della Certificazione Unica 2015 (CU).

#### **730-4**

Invio telematico della comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai 730-4 per il 2015.

### martedì 10 marzo

#### **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

### lunedì 16 marzo

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2013.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.*

## **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

## **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **venerdì 20 marzo**

### **Fasc**

Versamento dei contributi per il fondo di previdenza per gli impiegati Ccnl autotrasporto.

## **mercoledì 25 marzo**

### **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

### **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

## **martedì 31 marzo**

### **Uniemens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

### **Inps – Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2014.

### **Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2014.

# LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

**LYNFA Studio** è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

**LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.**

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

**LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza**, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



# Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

## **1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?**

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

## **2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?**

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utilità di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento. La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi. Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

## **3. COSA SUCCEDA ORA AL TUO DOCUMENTO?**

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.